

REDDITO IMPRESA E IRAP

Il credito prescritto è deducibile solo se il creditore si è prodigato nel recupero

di Angelo Ginex

La **prescrizione** del **credito** costituisce **elemento certo e preciso** legittimante la **deduzione** della **perdita** su crediti, sempreché l'**inattività** del creditore nel suo recupero **non** abbia corrisposto ad una effettiva **volontà liberale**, la quale va desunta dai fatti e dalle circostanze del caso concreto. È questo l'indirizzo espresso l'Agenzia delle Entrate nella [risposta all'istanza di interpello n. 197/E/2019](#).

L'intervento chiarificatore dell'Amministrazione finanziaria si è reso necessario a seguito dell'**istanza** con cui una società chiedeva se fosse **possibile dedurre** le **perdite** relative a **crediti** vantati nei confronti di **imprese estere** inadempienti e oramai **prescritti**.

In particolare, l'istante vantava crediti nei confronti di **imprese** residenti in un **Paese extra-UE**, interessato da **crisi economica**, e risultanti **cessate**.

Al fine di conoscere la concreta possibilità di recuperare il proprio credito, essa si rivolgeva a dei **legali**, i quali evidenziavano come, secondo le regole poste dal **diritto internazionale privato**, la **normativa** applicabile fosse quella del **Paese estero** e secondo la quale i **crediti** erano da considerarsi **prescritti**.

Ciò, in quanto, nelle more del termine prescrizionale, la società **non** aveva posto in essere alcun **atto interruttivo**, limitandosi a **gestire informalmente** le **pratiche** di recupero del credito, in ossequio alle **prassi commerciali** vigenti nel **Paese** di residenza dei debitori, in cui si attribuisce particolare valore al rapporto fiduciario tra le parti.

Da ultimo, essa riportava di **non** essersi mai accorta di **anomalie** e **difficoltà finanziarie** dei debitori e di **non** aver sottoscritto una **polizza assicurativa** a copertura del rischio di credito, proprio in ragione dell'asserita solvibilità delle società debitrici.

Secondo le **prospettazioni** dell'**istante**, le **perdite** sarebbero state **deducibili**, attesa la **prescrizione** dei crediti compiutasi ai sensi del combinato disposto dell'[articolo 101, comma 5, Tuir](#) e delle norme del diritto internazionale privato di cui alla **L. 218/1995**.

In particolare, l'[articolo 110, comma 5, ultimo periodo, Tuir](#), statuendo che gli **elementi certi e precisi** ai fini della deducibilità della perdita sussistono quando il **credito** è **prescritto**, prevedrebbe un'**automatica** rilevanza del **componente negativo** di reddito nei casi di evidente

e palese irrecuperabilità del credito.

L'Agenzia delle Entrate, ripercorrendo il disposto normativo dell'[articolo 110 Tuir](#), ha tuttavia **respinto il diritto alla deduzione** dei crediti prescritti.

Nella specie, essendo i debiti localizzati in un **Paese extraeuropeo**, l'Amministrazione finanziaria, riprendendo un precedente documento di prassi, ha sostanzialmente affermato che occorre **valutare** attentamente gli **elementi certi e precisi** richiesti dalla norma e, pertanto, è d'uopo dotarsi della **dichiarazione di insolvenza** dei debitori stranieri emessa dalla **Sace** (Istituto per i servizi assicurativi del commercio estero), ovvero, in secondo luogo, dimostrare la **definitiva perdita** del credito, secondo le **regole** previste nello **Stato del debitore** (cfr. [circolare AdE 39/E/2002](#)).

Inoltre, secondo quanto riportato nelle [circolari AdE 26/E/2013 e 10/E/2014](#), «*la prescrizione del diritto di esecuzione del credito iscritto nel bilancio del creditore ha come effetto quello di cristallizzare la perdita emersa e di renderla definitiva. [...] Resta salvo il potere dell'Amministrazione di contestare che l'inattività del creditore abbia corrisposto ad una effettiva volontà liberale*».

Da ciò ne deriva che la **prescrizione** rappresenta un **elemento certo e preciso** ai fini della deduzione della perdita, allorché si provi che l'**inattività** del **creditore non** sia dipesa da una propria **volontà di privilegiare il debitore**.

Orbene, nel caso di specie, dai documenti allegati dall'istante si è evinto che **nessun atto interruttivo** è stato posto in essere e che la **gestione informale** delle pratiche di recupero del credito, ha effettivamente **avvantaggiato** le **imprese debitrici**.

In definitiva, dalla **condotta inerte** dell'istante nella riscossione dei crediti scaduti è derivata l'**indeducibilità** delle **perdite** su crediti.

In ultima analisi, soggiunge l'Agenzia delle Entrate, a **differenti conclusioni** si perverrebbe se la società istante acquisisse degli **elementi probatori** tesi a dimostrare lo stato di effettiva **insolvenza** dei **debitori** e la conseguente **inesistenza** di qualsivoglia **intento liberale** derivante dall'inerzia nel recupero dei crediti.

Seminario di specializzazione

**LE AGEVOLAZIONI FISCALI PER GLI IMPATRIATI:
NOVITÀ E APPLICAZIONI PRATICHE**

Scopri le sedi in programmazione >